

N. 2054

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CIMMINO, BERTONI, DE MARTINO Guido,
CAMO, FIRRARELLO, PALUMBO, COSTA, FOLLONI, ZANOLETTI,
NOVI, DI BENEDETTO, DIANA Lorenzo, BIASCO, NAVA,
CALLEGARO e DENTAMARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1997

Modifiche alla legislazione
in materia di ricevitorie del lotto

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nell'ambito della previsione dell'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, ha ridotto la distanza minima tra le ricevitorie concesse ai tabaccai e quelle gestite dagli ex dipendenti del Ministero delle finanze. Dagli originari 500 metri si è passati, infatti, ad appena 200 metri, prevedendo, peraltro, la totale abolizione di tale distanza a decorrere dal 31 dicembre 1998.

La norma presenta palesi contenuti di incostituzionalità, in quanto viola un diritto acquisito dai ricevitori ex lottisti.

Difatti, all'atto dell'entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 528, sul trasferimento alle rivendite di generi di monopolio della raccolta delle scommesse del gioco del lotto, venne offerta ai dipendenti del ruolo lotto del Ministero delle finanze la possibilità di ottenere la concessione di una ricevitoria a tre precise condizioni:

- a) dimissioni dall'impiego statale;
- b) aggio del 10 per cento lordo sugli incassi;
- c) distanza minimale di 500 metri dalle altre ricevitorie.

In occasione dell'approvazione della legge finanziaria 1995-1997, con un colpo di mano della maggioranza di allora, si è stabilito di privare gli ex lottisti della prerogativa della distanza minima. Lo scopo era quello di privilegiare le ricevitorie concesse ai tabaccai, le cui rivendite sono ubicate ad una distanza minima di 300 metri l'una dall'altra.

Il bacino di utenza riservato agli ex lottisti costituiva e costituisce la doverosa contropartita alla rinuncia all'impiego pubblico, visto che tale rinuncia nasce dalla prospettiva di avere un reddito dall'aggio sulle scommesse raccolte con il gioco del lotto, unica fonte di reddito per la categoria.

Per i tabaccai, invece, la concessione della ricevitoria non solo non comporta alcun onere, ma viene rilasciata in aggiunta alle altre attività commerciali già esercitate (vendita, in regime di monopolio, di tabacchi, valori bollati, cancelleria, articoli da regalo, eccetera).

Senza considerare che le rivendite di tabacchi, come si è sopra accennato, sono ubicate ad una distanza minima non inferiore a 300 metri con il relativo bacino di utenza riservato, oltre ad avere la garanzia di un reddito minimo annuo di 30 milioni per la vendita dei soli tabacchi.

La presente iniziativa tende a unificare ed a fissare nella medesima misura la distanza tra tutte le ricevitorie del lotto, sia quelle gestite dai tabaccai, che quelle degli ex lottisti.

Si tratta, insomma, di applicare un meccanismo uniforme nella determinazione delle distanze, cancellando la grave ed ingiusta discriminazione che oggi penalizza gli ex lottisti.

Lo stesso Ministro delle finanze, in occasione della discussione del disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1997-1999, ha accolto l'ordine del giorno 9/2372/045, a firma Piccolo, Benvenuto, Gambale, Repetto, Gatto e Ciani, con il quale si invitava il Governo ad adottare tale provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attuazione del disposto del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le nuove ricevitorie del lotto, previste dal decreto del Ministero delle finanze 7 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1995, sono istituite ad una distanza minima di 300 metri l'una dall'altra, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale distanza deve essere osservata anche tra le ricevitorie di nuova istituzione e quelle già funzionanti.